

Edizione n. 5

27 Settembre 2019

Oggetto: SIMILE ... A COSA?

L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI PROFESSIONALI AI RIFIUTI URBANI.

I rifiuti si dividono innanzitutto, per origine, in due categorie: i Rifiuti Urbani (quelli generati dai cittadini) e i Rifiuti Professionali o Speciali (quelli prodotti dalle Partite IVA, ossia da Aziende, enti pubblici e studi professionali).

Essi si suddividono poi, per natura, in "Pericolosi" e "Non pericolosi"

E' interessante notare che non è la costituzione del rifiuto a determinarne la corrispondente categoria Urbano-Speciale, ma è invece il soggetto (personale o giuridico) che lo ha prodotto: quindi lo stesso identico modello di toner laser deve essere catalogato nell'una o nell'altra categoria a seconda che derivi da stampe di una famiglia anziché di un'impresa.

La gestione dei rifiuti Urbani segue dinamiche completamente diverse da quelle dei rifiuti Professionali.

Innanzitutto il finanziamento della raccolta e del trattamento nel primo caso è responsabilità dei Comuni ed avviene tramite la riscossione della cosiddetta tassa "TARI" mentre, nel secondo, è responsabilità di ciascuna Azienda che deve provvedere per sé, affidando i propri rifiuti ad Operatori autorizzati da essa incaricati e remunerati.

Inoltre ai cittadini non è richiesto di seguire le sorti dei propri rifiuti, una volta consegnati al sistema di raccolta, mentre le Aziende rimangono responsabili in solido di tutta la filiera della loro gestione e tracciabilità, a partire dalla compilazione del cosiddetto Formulario Identificativo del Rifiuto (F.I.R.), secondo quanto previsto dall'Art. 193 del Dlg. 192/2006 e da numerose altre incombenze burocratico-amministrative.

Sembrerebbe tutto chiaro e semplice, 2 categorie... 2 gestioni..., e invece... invece ci sono alcune eccezioni, o meglio degli "affinamenti legislativi".

Infatti, per alcune tipologie di rifiuti Professionali non pericolosi, è prevista la cosiddetta "assimilabilità ai rifiuti urbani", ossia che anche le imprese possano gestirli come se fossero famiglie, senza responsabilità di Formulari, tracciabilità o quant'altro e pagando al comune la "TARI", al pari dei cittadini.

Ma quali rifiuti professionali sono in realtà "assimilabili" agli urbani? Questo dipende in primis dallo Stato e poi da Comune a Comune.

Infatti è innanzitutto competenza dello Stato selezionare un elenco di rifiuti speciali "assimilabili" agli urbani; esso è stato reso pubblico con delibera del Comitato Interministeriale sui Rifiuti, già in data 27 Luglio 1984.

newsletter per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL

Via dell'Artigianato 8 A/B

21040 Origgio (VA)

Tel. 02 494833 - email info@zerozerotoner.it

Sulla base di questo elenco e delle esigenze del proprio territorio, ogni Comune ha poi facoltà di scegliere, per qualità e quantità, quei rifiuti che vengono effettivamente "assimilati".

Il punto chiave di questa informativa è che, a seguito dell'abrogazione dell'art.39 della legge n.146/1994, determinata con circolare del Ministero delle Finanze n. 119 in data 7 Maggio 1998, **i Toner, le cartucce, i consumabili di stampa (che tra l'altro possono avere una variante pericolosa) NON FANNO PARTE dell'elenco degli "assimilabili" definito dallo Stato e quindi non possono essere "assimilati" dai Comuni ai rifiuti Urbani.**

Essi vanno quindi gestiti dagli utenti professionali come rifiuti Speciali e non possono essere prelevati e trasportati senza Formulario F.I.R.

Eppure, anche se sempre meno frequentemente, ancora oggi accade che qualche Comune, probabilmente non perfettamente al corrente della normativa, abbia invece deliberato l'assimilazione di Toner e Cartucce ai rifiuti Urbani.

Che fare allora? Come si devono comportare le Aziende in questi casi nei territori in questione?

Noi offriamo due differenti consigli:

- 1) Per quelle organizzazioni professionali che decidessero comunque di affidarsi alla raccolta urbana, la raccomandazione è di farsi rilasciare dal Comune una lettera formale di manleva che esplicitamente le autorizzi ad affidare i loro consumabili esausti al trasportatore senza compilare il formulario F.I.R.; ciò le metterebbe al riparo da eventuali controlli che, come noto, non contemplano l'ignoranza della legge, da qualsiasi parte, pur autorevole, essa si esprima.
- 2) Per quelle che invece affidassero comunque (e correttamente) la gestione di Toner e cartucce esauste ad operatori Autorizzati sostenendone i costi, il consiglio è di richiedere poi il cosiddetto "sgravio TARI", secondo quanto previsto dal Dlg. 147 del 27/12/2013, Art.1 / 649. Per questo noi offriamo una consulenza gratuita a tutti i Clienti ZEROZEROTONER, da richiedere attraverso i nostri Rivenditori Qualificati.

Sperando di avere fatto un po' di chiarezza ringraziamo per l'attenzione.
Ufficio Marketing BERG PHI - ZEROZEROTONER

P.S: Per le precedenti newsletter cliccare [QUI](#)